

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle disposizioni esecutive di attuazione della stessa approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 26.07.2011.
- 2) Per le aree ricomprese all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta di funghi è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dal "Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi".

Art. 2 – Autorizzazioni alla raccolta

- 1) La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di:
 - a) una autorizzazione, sottoforma di apposito "tesserino", avente validità su tutto il territorio regionale; il "tesserino" ha validità decennale, rinnovabile su richiesta dell'interessato da presentare su apposito modello in marca bollata (con marca da bollo nella misura fissa ordinaria);
 - b) un "permesso" di validità giornaliera, settimanale, mensile o annuale, che consente la raccolta nell'ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo;
- 2) Sono esentati dal possesso del tesserino e del permesso per la raccolta dei funghi:
 - a) nei rispettivi fondi: i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro famigliari, gli aventi diritto di uso civico.
 - b) nei rispettivi fondi, se in possesso dell'autorizzazione del capo regola competente: i regolieri e gli appartenenti alle regole.

Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al presente comma devono dimostrare, tramite esibizione dell'autorizzazione nominativa, il titolo che consente l'esenzione.
- 3) I soggetti abilitati al rilascio dei tesserini e dei permessi sono:
 - a) la Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo;
 - b) i Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo;
 - c) gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni.
- 4) Limitatamente ai territori appartenenti alle Regole, i permessi sono rilasciati dalle Regole o da altri soggetti autorizzati dalle stesse.
- 5) L'età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di tesserino e permesso. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito all'accompagnatore autorizzato.
- 6) Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Art. 3 – Limiti e modalità di raccolta

- 1) La raccolta dei funghi è consentita nei limiti di cui al successivo comma 3:
 - a) tutti i giorni:
 - per i residenti nei Comuni della Comunità Montana;
 - per i proprietari dei terreni, per gli usufruttuari, per i conduttori ed i loro famigliari, per gli aventi diritto di uso civico, nei loro rispettivi territori;
 - per i regolieri e gli appartenenti alle regole, nei rispettivi fondi e nei fondi delle altre regole, se in possesso dell'autorizzazione del capo regola competente;
 - b) nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali:
 - per i non residenti nei Comuni della Comunità Montana.
- 2) All'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni esclusivamente nelle zone di protezione agro-silvo-pastorale e nei limiti di cui al successivo comma 3:
 - a) ai proprietari di beni immobili, agli aventi titolo, ai conduttori e ai loro familiari: per la raccolta nei rispettivi fondi;

- b) ai titolari di usi civici e di analoghi diritti, precisati nei Comuni: per i rispettivi territori;
 - c) ai residenti e agli originari dei Comuni del Parco: nei limiti territoriali del Comune di residenza o di origine;
- 3) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
- a) *Agrocybe aegerita* (Pioppini)
 - b) *Amanita caesarea* (Ovoli)
 - c) *Boletus* gruppo *edulis* (Porcini)
 - d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (Fungo di San Giorgio)
 - e) *Cantharellus cibarius* (Finferlo, gallinaccio)
 - f) *Cantharellus lutescens* (Finferla)
 - g) *Clitopilus prunulus* (Prugnolo)
 - h) *Clitocybe geotropa*
 - i) *Craterellus cornocopioides* (Trombetta da morto)
 - j) *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo)
 - k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
 - l) *Polyporus poeae caprae*
 - m) *Tricholoma* gruppo *terreum* (Morette)
 - n) *Russula virescens* (Verdone)
- 4) I limiti di cui al precedente comma 3 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 5) Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- 6) E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso.
- 7) Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.
- 8) La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di cui all'art 5 della L.R. 19 agosto 1996 n. 23, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
- 9) Il proprietario, o chi abbia il godimento del fondo, ha la facoltà di escludere l'accesso ai cercatori purchè porti tale divieto a conoscenza dei terzi con forme inequivocabili.

Art. 4 – Agevolazioni alla raccolta

- 1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l'agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) L'agevolazione è concessa annualmente alle seguenti categorie di residenti:
 - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
 - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
 - c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nella Comunità Montana.
- 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 8 delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 1126 del 26.07.2011.

Art. 5 – Violazioni

- 1) I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

Art. 6 – Quadro dei tesserini, dei permessi e dei contributi

- 1) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, il rilascio del tesserino, con validità decennale, è a titolo gratuito su richiesta in apposito modello in marca bollata (con marca da bollo nella misura fissa ordinaria);
Per i residenti nella Regione Veneto, ma non residenti nella Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, il rilascio del tesserino compete agli enti di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23;
Per i non residenti nella Regione Veneto, il rilascio del tesserino è subordinato al versamento di € 3,00 e alla presentazione di richiesta in apposito modello in marca bollata (con marca da bollo nella misura fissa ordinaria);
- 2) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana, il rilascio dei permessi è a titolo gratuito.
Per i non residenti, i costi dei permessi sono riportati nella seguente tabella:

Durata	Costo unitario
Giornaliero	€ 10,00
Settimanale	€ 20,00
Mensile	€ 50,00
Annuale	€ 77,00

- 3) La Comunità Montana stabilisce annualmente il numero di permessi rilasciabili ai singoli Comuni, in relazione all'esperienza pregressa, al numero dei residenti e al carico turistico.

Art. 7 – Norme finali

- 1) I Comuni e gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni, provvedono a quanto necessario per garantire la distribuzione dei tesserini e dei permessi nonché per attuare la vigilanza ed il controllo sul territorio di competenza, rendicontando annualmente gli introiti ottenuti e versandone una quota pari al 30% alla Comunità Montana.
- 2) La Comunità Montana, i Comuni e gli altri soggetti autorizzati alla distribuzione dei tesserini dovranno utilizzare gli introiti secondo la seguente ripartizione:

	Costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative	Interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto della raccolta dei funghi	
Comunità Montana	10%	20%	30%
Comuni e altri soggetti autorizzati	20%	50%	70%
	30%	70%	100%

- 3) I Comuni dovranno rendicontare annualmente l'utilizzo della quota da loro trattenuta per interventi di tutela e valorizzazione dei territori, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla raccolta degli introiti.
- 4) Le Regole devono rispettare quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 5) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle successive disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 1126 del 26.07.2011.
- 6) Relativamente alle aree incluse nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, si fa inoltre riferimento al "Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi".